

COMUNE DI MESERO

Provincia di Milano



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

ART. 1- OGGETTO

Con il presente regolamento sono disciplinati i criteri di assegnazione di Borse di Studio riservate agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, statali o legalmente riconosciute.

L'Amministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio, bandisce annualmente concorsi per titoli per l'assegnazione di Borse di Studio.

ART. 2 – DEFINIZIONE E MODALITA'

Le Borse di Studio hanno lo scopo di riconoscere il merito scolastico agli studenti meritevoli e premiare il loro impegno. Le Borse di Studio consistono in somme di denaro.

ART.3 – BANDO DI CONCORSO

La previsione di bando che verrà approvata dalla Giunta Comunale, di norma ogni anno, dovrà prevedere il termine e le modalità di presentazione delle domande, i requisiti per l'ammissione al concorso, il numero e gli importi delle Borse di Studio, la documentazione da presentare, il termine massimo entro cui si procederà all'assegnazione delle Borse di studio nonché il nome del Responsabile del Procedimento.

ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che:

- a) Siano residenti nel Comune di Mesero almeno dall'inizio dell'anno scolastico cui la Borsa di Studio fa riferimento;
- b) Per gli studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e frequentanti il primo anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o legalmente riconosciute: abbiano conseguito la licenza con la votazione di 10/10;
- c) Per gli studenti frequentanti il secondo anno e i successivi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o legalmente riconosciute siano stati promossi senza debito formativo con una votazione media complessiva non inferiore a 8/10. Dal computo della media sono esclusi i voti delle eventuali materie facoltative e/o opzionali;
- d) Per gli studenti licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Statali o legalmente riconosciute, abbiano conseguito il diploma con una votazione non inferiore a

90/100 e siano regolarmente iscritti a frequentare il primo anno di corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi al concorso i candidati che :

- 1) Per l'anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni appositamente dichiarate nella domanda;
- 2) Presentino la domanda oltre il limite stabilito;
- 3) Presentino la domanda non corredata dalla prescritta documentazione.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE

Per l'ammissione al concorso i candidati devono presentare o far pervenire al Protocollo del Comune, domanda in carta libera secondo lo schema allegato al bando di concorso.

Il requisito della residenza verrà accertato d'ufficio, mentre i requisiti attinenti i punti b), c), d) dell'art. 4 saranno documentati attraverso la presentazione di apposito certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

- Per gli studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e frequentanti il primo anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o legalmente riconosciute: la valutazione finale;
- Per gli studenti frequentanti il secondo anno e successivi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o legalmente riconosciute: la votazione conseguita nelle singole materie con la specifica di assenza di debito formativo;
- Per gli studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado la valutazione finale;
- Per tutti gli studenti l'espressa dichiarazione che il candidato è regolarmente iscritto a frequentare l'anno scolastico in corso.

In luogo della certificazione di cui sopra è ammessa la presentazione di autocertificazione, salvo conferma, documentata prima della assegnazione della borsa di studio.

La mancanza di cause di esclusione sarà dichiarata dal concorrente, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere ad accertamenti diretti o indiretti, qualora risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate.

ART. 6- VALUTAZIONE DOMANDE E FORMAZIONE

La graduatoria viene formulata dal Responsabile del procedimento e approvata con atto di gestione. L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento.

Nel caso in cui i candidati abbiano la medesima valutazione di merito agli stessi verrà riservata una somma in denaro risultante dalla media aritmetica delle somme corrispondenti alla loro posizione in graduatoria.

| |
|---|
| Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28/11/2014, n.28, esecutiva ai sensi di legge. |
|---|